

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXIII

Berna, 30 marzo 1950

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.—; semestre fr. 6.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali — S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690

DECRETO FEDERALE

chè istituisce

**nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze
della Confederazione**

(Del 21 marzo 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, primo capoverso, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 gennaio 1948,

decreta:

Art. 1.

Gli articoli 30, 39, quarto capoverso, 41^{bis}, 41^{ter} e 42 della Costituzione federale sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Art. 30. ¹ Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.

² La metà del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori è versata ai Cantoni. La legislazione federale ne fissa la ripartizione in forma di:

- a. contributi alle spese generali per strade aperte alla circolazione degli autoveicoli;
- b. contributi alle spese derivanti dal riattamento e dalla costruzione di strade principali appartenenti ad una rete che sarà designata dal Consiglio federale e la cui esecuzione risponde a determinate esigenze tecniche;
- c. contributi suppletivi in ragione degli oneri che i Cantoni finanziariamente deboli devono sopportare per la costruzione di strade.

³ I Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese ricevono, in considerazione delle loro strade internazionali alpine, una indennità annua speciale che viene stabilita come segue:

per Uri	fr. 240.000
per i Grigioni	» 600.000
per il Ticino	» 600.000
per il Vallese	» 150.000

Art. 39, quarto capoverso. L'utile netto della banca *), dedotto un equo interesse o dividendo da corrispondere al capitale di dotazione o al capitale azionario, e fatti i necessari prelevamenti per il fondo di riserva, è devoluto alla Confederazione.

Art. 42. Alle spese della Confederazione si sopperisce:

- a. con il reddito della sua sostanza e delle sue aziende;
- b. con il prodotto delle tasse;
- c. con il prodotto netto della tassa di esenzione dal servizio militare (art. 18);
- d. con il prodotto dei dazi (art. 30);
- e. con la metà del prodotto netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate (art. 32bis);
- f. con l'utile netto della Banca Nazionale (art. 39; quarto capov.);
- g. con il prodotto delle imposte federali (art. 42bis);
- h. con i contingenti in denaro dei Cantoni (art. 42ter).

Art. 42 bis. ¹ La Confederazione può riscuotere i tributi seguenti:

- a. tasse di bollo su documenti relativi ad operazioni commerciali, compresi le cedole ed i documenti affini;
- b. imposte che colpiscono alla fonte i redditi dei capitali, le prestazioni d'assicurazioni e le vincite nelle lotterie, e che, per i beneficiari domiciliati in Svizzera, devono essere computate in quelle cantonali o comunali oppure rimborsate. La Confederazione restituisce ai Cantoni, dedotta la parte destinata alla perequazione finanziaria conformemente all'articolo 42quinquies, secondo capoverso, l'importo delle imposte federali da essi computato o rimborsato;
- c. imposte che colpiscono alla fonte prestazioni valutabili in denaro non contemplate nella lettera b e dovute da una persona domiciliata in Svizzera a una persona domiciliata all'estero, se lo Stato in cui è domiciliato il beneficiario effettivo della prestazione sottopone ad un'imposta le prestazioni dello stesso genere spettanti a beneficiari in Svizzera;

*) Banca Nazionale Svizzera.

- d. imposizioni sul tabacco greggio e manufatto;
- e. imposte sulle cifre d'affari risultanti da operazioni di smercio, come pure sulle prestazioni connesse con dette operazioni. Le cifre d'affari risultanti dalla fornitura di derrate alimentari di prima necessità devono essere esenti dall'imposizione. Le cifre d'affari risultanti dalla fornitura di articoli indispensabili d'uso corrente e di materie ausiliarie necessarie alla produzione agricola, se non sono già esenti dall'imposizione in tutto o in parte, non devono essere gravate da un'imposta superiore al 4 per cento del prezzo al minuto;
- f. un'imposta sull'utile ripartito, nonchè sul capitale e sulle riserve palesi delle società anonime, delle società in accomandita per azioni e delle società a garanzia limitata, come pure delle società cooperative del Codice delle obbligazioni. L'imposta sull'utile non deve superare il 7,5 per cento, l'imposta sul capitale e sulle riserve l'1,5 per mille. Le aziende straniere di forma giuridica identica o analoga possono parimente essere sottoposte a quest'imposta per le loro sedi stabili in Svizzera.

² I beni sottoposti dalla legislazione a una delle imposte federali indicate nel primo capoverso, lettere da *a* a *e*, sono esenti da imposte cantonali e comunali dello stesso genere.

³ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale. Sono riservati gli accordi internazionali intesi ad evitare i casi di doppia imposizione.

Art. 42ter. ¹ La Confederazione può riscuotere annualmente dai Cantoni contingenti in denaro per un importo di 70 milioni di franchi.

² La legislazione federale fissa i contingenti secondo le norme seguenti:

- a. i contingenti dei Cantoni si determinano in ragione delle somme pagate dalle persone fisiche per gli anni 1947, 1948 e 1949, a titolo d'imposta federale per la difesa nazionale;
- b. questo sistema di ripartizione deve essere adattato ogni tre anni ai mutamenti della capacità fiscale, determinati in base alle quote pagate dagli assicurati e dai datori di lavoro per l'assicurazione vecchiaia e superstiti.

³ La Confederazione può compensare gli importi che essa deve ai Cantoni con i contingenti in denaro cantonali.

Art. 42quater. ¹ La Confederazione prende, tenendo conto per quanto possibile della situazione economica del momento, le misure

necessarie per conseguire col tempo l'equilibrio fra le entrate e le spese, ivi compresi l'ammortamento del debito e gli oneri risultanti dalle misure intese a prevenire le crisi. In particolare, essa provvede ad ammortizzare metodicamente i disavanzi che potessero risultare nei conti annuali. Le eccedenze delle entrate devono essere destinate ad un ulteriore ammortamento del debito.

² Sussidi federali possono essere assegnati per compiti che spettano alla Confederazione in forza di disposizioni costituzionali. Gli scopi per cui i sussidi possono essere concessi, nonché i requisiti, l'importo e le condizioni di essi, sono regolati da leggi o da decreti federali.

³ Per l'adozione di decreti che autorizzano una spesa unica di oltre un milione di franchi o spese periodiche di oltre 100.000 franchi, oppure che aumentano di eguale importo una spesa già decisa, è necessaria la maggioranza assoluta dei membri di ciascuno dei due Consigli legislativi, se per tali decreti non può essere chiesta la votazione popolare, o se essi non si fondano su leggi o decreti federali di carattere obbligatorio generale già in vigore.

Art. 42 quinquies. ¹ Nel fissare i sussidi della Confederazione ai Cantoni, come pure i contributi dei Cantoni alla Confederazione, se la Costituzione non dispone diversamente, deve essere tenuto adeguato conto della capacità finanziaria dei Cantoni. La stessa norma vale quando sussidi federali a favore di terzi sono subordinati a prestazioni cantonali.

² Per conseguire una migliore perequazione finanziaria fra i Cantoni, la Confederazione trattiene il 5 per cento al massimo degli importi delle imposte riscosse alla fonte che essa deve restituire ai Cantoni conformemente all'articolo 42bis, primo capoverso, lettera b. La legislazione federale ne regola la ripartizione fra i Cantoni.

Art. 2.

L'articolo 46 della Costituzione federale è completato dal terzo capoverso seguente:

Art. 46, terzo capoverso. La Confederazione può, per via legislativa, prendere provvedimenti contro i privilegi ingiustificati concessi a singoli contribuenti.

Art. 3.

¹ La partecipazione dei Cantoni al prodotto della tassa d'esenzione dal servizio militare e delle tasse di bollo, come pure all'utile della Banca Nazionale cesserà alla fine dell'anno civile per il quale l'imposta per la difesa nazionale sarà riscossa per l'ultima volta.

² I sussidi federali che non soddisfano le condizioni previste nell'articolo 42^{quater}, secondo capoverso, della Costituzione non possono più essere assegnati dopo il 31 dicembre 1955.

Art. 4.

¹ Con riserva del secondo capoverso, i decreti indicati alle lettere A e B dell'articolo 1 del decreto federale del 21 dicembre 1949 concernente l'ordinamento transitorio delle finanze federali (Regime finanziario per il 1950 e il 1951) rimangono in vigore:

- a. se devono essere sostituiti da leggi d'esecuzione delle nuove disposizioni costituzionali, fino al momento dell'entrata in vigore di queste leggi d'esecuzione;
- b. in tutti gli altri casi, fino al 31 dicembre 1954.

² L'imposta federale per la difesa nazionale è riscossa per l'ultima volta per l'anno civile che precede immediatamente l'inizio della riscossione dei contingenti in denaro cantonali e dell'imposta prevista nell'articolo 42^{bis}, primo capoverso, lettera f, della Costituzione federale, ma al più tardi per l'anno 1954.

Art. 5.

Fintanto che un Cantone non prende disposizioni sul modo di procurarsi il suo contingente in denaro conformemente all'articolo 42^{ter} della Costituzione federale, ma al massimo durante i primi dieci anni in cui sono riscossi i contingenti, esso deve prelevarlo mediante un'imposta che sarà regolata dalla legislazione federale.

Art. 6.

¹ Il presente decreto federale sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 15 marzo 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 21 marzo 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Decreto federale che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione (Del 21 marzo 1950)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1950
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.03.1950
Date	
Data	
Seite	187-191
Page	
Pagina	
Ref. No	10 152 074

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.